

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE DEL 12 giugno 2018

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: "Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i.";

COMPONENTI

Presenti Assenti

Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott.ssa Fabia D'Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Domenico F. Rivelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Mauro Valentini	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dr. Roberto Noto - Segretario - (Direttore Generale
(segretario))

COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.ssa Rosa Valicenti (Presidente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prof. Luciano Bologna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Leonardo Lamaddalena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

- VISTO** lo Statuto Nazionale della LILT ed, in particolare, l'articolo 7 che disciplina i compiti ed il funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale;
- VISTO** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che, fra gli enti destinatari di detto provvedimento normativo, sono ricomprese le Sezioni Provinciali della LILT, siano esse associazioni con o senza personalità giuridica;
- CONSIDERATO** , in particolare, che il richiamato decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto nel vigente ordinamento una nuova tipologia di responsabilità giuridica di natura penale degli enti che prevede – al verificarsi di un reato accertato nell'ambito dell'assetto interno – la condanna a sanzioni pecuniarie ed interdittive, salvo che sia adottato dall'ente medesimo uno specifico modello di organizzazione idoneo a prevenire tali reati;
- RAVVISATA** la necessità da parte di questo Consiglio Direttivo Nazionale – in considerazione della delicatezza e della rilevanza che connotano dette disposizioni normative, la cui inosservanza, pure se parziale, può determinare gravi conseguenze in capo ai soggetti destinatari – di intraprendere specifiche iniziative, a favore delle Sezioni Provinciali della LILT, di carattere formativo e di aggiornamento dottrinario e giurisprudenziale su tali norme;
- PRECISATO** che dette iniziative – proposte dal Direttore Generale della LILT – hanno riguardato l'organizzazione e la realizzazione di "giornate di lavoro" dedicate ai Presidenti e/o Delegati delle Sezioni Provinciali, che si sono tenute nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2017, 7 febbraio 2018 e 16 maggio 2018, presso la Scuola Nazionale del Volontariato LILT "Gianni Ravasi";
- RITENUTO** opportuno – al fine di consentire da parte delle medesime Sezioni Provinciali una efficace e sempre più approfondita revisione dei modelli organizzativi in atto, con la previsione di specifici organi e procedure di controllo e vigilanza – impartire in tal senso un'apposita direttiva a livello nazionale che potrà essere autonomamente presa in considerazione nell'ambito di ogni singolo assetto organizzativo, avuto riguardo alle specifiche connotazioni ed esigenze di carattere gestionale di ogni singolo Ente LILT;
- VISTA** la nota del Direttore Generale della LILT protocollo n. 2018U0001827 dell'11 giugno 2018 con la quale è stata avanzata al Consiglio Direttivo Nazionale una proposta di regolamento nel senso descritto, che contempla anche una sezione riguardante gli "abstract" relativi alle richiamate giornate di formazione ed aggiornamento, peraltro particolarmente apprezzate dalle Sezioni Provinciali, curate dall'Avv.to Maria Pia Locaputo, Presidente della Sezione di Bari;

IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA ARGOMENTATO


**DELIBERA
ALL'UNANIMITÀ**

- Di adottare il documento "Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i.", comprensivo di apposito documento di sintesi operativa – allegato alla presente di cui costituisce parte integrante – quale direttiva gestionale della Sede Centrale nei confronti delle 106 Sezioni Provinciali ;
- di trasmettere detto Regolamento alle Sezioni Provinciali LILT;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della LILT.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Roberto Noto



IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittull





REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E S.M.I.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELLA LILT IN DATA 12/06/2018

INDICE	2
SEZIONE PRIMA	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.....	3
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	3
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	4
1.3. LE SANZIONI COMMUNATE DAL DECRETO	5
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	5
1.5. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA	6
SEZIONE SECONDA.....	
2. DOCUMENTO DI SINTESI OPERATIVA	

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le Fondazioni/società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando alla Sezione Seconda del presente documento per il dettaglio di talune, specifiche fattispecie incluse in ciascuna famiglia, di particolare interesse per la LILT:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 bis);
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1);
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter) e dalla L.190/2012;
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 (art. 25 quinquies);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25- sexies);
11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies);
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25- novies);
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies);
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25 undecies);
17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25 duodecies).

1.3. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Fondazione, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Fondazione/Società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della Fondazione/Società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria – che qui riportiamo in quanto rappresentano, a tutt'oggi, un esauriente e circostanziato atto di indirizzo che è stato preso a riferimento da molteplici enti in sede di attuazione del documento – sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state ulteriormente aggiornate da Confindustria nel marzo 2014, con approvazione da parte del Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- presidi di controllo che regolino lo svolgimento delle attività;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguato livello di dettaglio nonché frequenza, a cui si aggiunge un programma di formazione del personale modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

SCUOLA NAZIONALE VOLONTARIATO LILT
«Gianni Ravasi»



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI...IN AMBITO SANITARIO

A CURA DI MARIAPIA LOCAPUTO

DI COSA PARLEREMO

- La responsabilità in ambito sanitario
- Degli enti (D.Lgs 231/2001)
- Delle persone (nuova responsabilità medica ex L. 24/2017)



LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

**D.LGS 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI**

SCUOLA NAZIONALE VOLONTARIATO LILT «Gianni Ravasi»



Dalla responsabilità delle persone....
(*la responsabilità penale è personale... art 27 Cost.*)



in attuazione ad obblighi internazionali e comunitari,

...alla responsabilità degli enti

“societas delinquere potest”

ENTI PENALMENTE RESPONSABILI...

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato alla «Disciplina della responsabilità *amministrativa* delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità *penale* degli enti.

tratta di una peculiare forma di responsabilità giuridica che ha natura sostanzialmente **penale**. Sorge in dipendenza di un **fatto-reato** e viene accertata all'interno di un **processo penale**.
causa del verificarsi del reato al suo interno, l'organizzazione può essere condannata a **sanzioni pecuniarie e interdittive**, salvo che si sia adottato un **modello organizzativo idoneo a prevenire i reati**.
le forma di responsabilità ha come oggetto gli enti, anche privi di personalità giuridica, (società, fondazioni, associazioni ecc.) **nel cui interesse o a vantaggio delle quali è stato realizzato uno dei reati - presupposto** previsti dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.





Il D. Lgs. n. 231/2001:


- Istituisce la responsabilità *amministrativa* dell'ente per reati posti in essere da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso
- Introduce forme di controllo e responsabilizzazione nei soggetti collettivi

I DESTINATARI DELLA LEGGE (ART. 1)

- Società di persone, Società di capitali, Società cooperative
- Associazioni con o senza personalità giuridica
- Enti pubblici economici
- Enti privati concessionari di un pubblico servizio

Non si applica a:

- Stato e Enti pubblici territoriali
- Altri enti pubblici non economici
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale



APPLICABILITA' DELLA 231 E GLI ENTI NO PROFIT (TERZO SETTORE)

Secondo parte della dottrina, gli enti non profit privatistici (comitati, fondazioni, associazioni o altre organizzazioni collettive che perseguono finalità idealistiche e/o solidaristiche) non rientrerebbero nella sfera applicativa del Decreto 231 in quanto **privi di finalità lucrativa** e carenti del necessario carattere imprenditoriale dell'attività svolta, requisiti attorno ai quali appare essere costruito il complessivo sistema punitivo del decreto legislativo.

In realtà secondo la normativa citata:

- Non necessario il requisito della economicità dell'attività svolta (la legge lo riferisce solo agli enti pubblici economici)
- l'interesse e il vantaggio per l'ente, criteri oggettivi per l'iscrizione della responsabilità ex crimine all'ente (ex articolo 5 Decreto 231), non hanno alcuna espressa caratterizzazione normativa in senso patrimonialistico, potendo pertanto essere apprezzati anche in una dimensione non economica
- se inizialmente volto a reprimere attività di impresa orientate alla realizzazione illecita di vantaggi economici, il Decreto 231 è stato progressivamente utilizzato dal legislatore anche per colpire altri paradigmi criminali, orientati al raggiungimento di scopi ideologici

CONDIZIONI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE

È stato commesso un **reato** richiamato dal D.Lgs. 231/01

Il reato è stato commesso **nell'interesse** o a **vantaggio** della Società

Il reato è stato commesso (o tentato) dal **management** o **sottoposti** (o altri soggetti con potere di impegnare l'ente)

Il reato è stato commesso per **deficienza** nell'organizzazione. L'azienda non ha attuato un efficace **modello di organizzazione**, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione

I REATI - PRESUPPOSTO

I reati per i quali è prevista la responsabilità penale degli enti sono analiticamente previsti e, essenzialmente, sono quelli contro la Pubblica Amministrazione (**v. Art. 24 e seguenti**):

- l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (malversazione);
- la concussione e la corruzione;
- la truffa e la frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico;

I REATI - PRESUPPOSTO

Oltre ad alcuni reati societari tra i quali:

- il falso in bilancio;
- il falso prospetto e le false comunicazioni sociali;
- reati quali la falsità in monete e carte di credito;

I REATI - PRESUPPOSTO

Ed anche alcuni reati gravi tra i quali:

- Omicidio e lesioni colpose con violazione delle discipline sulla sicurezza del lavoro;
- ricettazione e riciclaggio;
- violazione diritti di autore;
- reati ambientali.

QUALCHE ESEMPIO CONCRETO...

- Per una Lilt che fa prevenzione secondaria in convenzione con la ASL potrebbe integrare gli estremi della corruzione e/ o concussione affidare incarico di consulenza a un dirigente della Asl che gestisce e sovrintende al regime di convenzione....
- Sempre in regime di convenzione, dichiarare un numero di prestazioni superiori rispetto a quelle erogate potrebbe integrare gli estremi della truffa
- Destinare sovvenzioni o finanziamenti ricevuti da un ente pubblico ad attività diversa da quella per cui il danaro è stato ricevuto integra il reato di malversazione a danno dello Stato;
- Ricevere danaro (liberalità) non dichiarate per costituire fondi neri potrebbe integrare gli estremi del riciclaggio o autoriciclaggio strettamente legato al falso in bilancio
- Non applicare le norme sulla sicurezza sul lavoro (macchinari e impianti non a norma...) potrebbe integrare gli estremi del reato di lesioni colpose
- Smaltire in maniera non corretta i materiali sanitari potrebbe costituire reato ambientale
- Dichiarare di essere una ONLUS mentre di fatto non si svolgono attività con finalità di solidarietà sociale potrebbe integrare gli estremi di reati fiscali (ammessi dalla giurisprudenza nel novero dei reati presupposto)...o di truffa ai danni dello Stato

E I REATI FISCALI.....???

Il decreto legislativo n. 231/2001 non riconosce, tra il novero dei reati presupposto idonei a determinare la responsabilità amministrativa degli enti, **i reati fiscali**.

Nel 2009 il legislatore, con il "Pacchetto Sicurezza" (D.Lgs. n. 94/2009), spinto da esigenze punitive verso le realtà di criminalità organizzata, aggiorna il novero dei reati del decreto 231, includendo anche quello di **associazione per delinquere**.

L'associazione per delinquere punisce le condotte di tre o più persone, che si associano allo scopo di commettere delitti.

Un ente, quindi, è responsabile amministrativamente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, qualora l'associazione di tre o più persone, costituita per commettere più delitti, li realizza a vantaggio dell'ente medesimo.

Dopo qualche pronuncia che escludeva la responsabilità per le fattispecie tributarie in ossequio al principio di tassatività, una recente pronuncia (**Cass. pen., 6 giugno 2013, n. 24841**), invece, sembra sancire la responsabilità dell'ente per i reati tributari.

NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELL'ENTE...

- Entrambi i requisiti vanno valutati con la particolarità che l'interesse deve essere valutato "ex ante" mentre il vantaggio "ex post".
- Se le persone fisiche agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, il decreto esonera l'ente da qualsiasi responsabilità, perché in quei casi viene meno il nesso di occasionalità necessaria.
- Invece, se la persona fisica abbia agito nell'interesse prevalente ma non esclusivo proprio o di terzi, producendo un minimo vantaggio per l'ente, si applica una riduzione della sanzione amministrativa in capo allo stesso, perché non può prescindere dal dato oggettivo di un interesse realizzato per l'ente.

LA QUALIFICA SPECIFICA DELL'AUTORE DEL REATO (ART. 5)

- chi assume un **ruolo apicale**, di direzione ed organizzazione dell'ente, o di una articolazione dotata di specifica autonomia finanziaria e funzionale
 - In questo caso il reato stesso è riconducibile alla c.d. strategia di impresa, come espressione della stessa, in quanto è il vertice dell'organizzazione a decidere delle scelte imprenditoriali.
- Persone che, **di fatto** esercitano funzioni apicali (la gestione e il controllo dell'ente)
- Persone **sottoposte** alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali

PER ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE



**ADOZIONE DI EFFICACE MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E CREAZIONE DI ORGANI E
PROCEDURE DI CONTROLLO E VIGILANZA**

Il progressivo ampliamento del novero dei reati presupposto, l'accresciuta sensibilità alla tematica e un chiaro indirizzo giurisprudenziale inducono a ritenere che, **ancorché non viga un vero e proprio obbligo normativo** rispetto all'adozione del modello (ad eccezione dei casi sopra citati, tra l'altro in costante aumento), la sua **elaborazione e adeguata implementazione possono costituire in molti casi un dovere proprio degli amministratori in ragione della carica assunta.**

In quest'ottica l'adozione dei modelli organizzativi costituisce una precisa **scelta di governance**: la decisione di identificare il rischio-reato e gestirlo, al fine di ridurre la possibilità che il relativo evento si verifichi, rientra in una politica da definirsi dai vertici amministrativi dell'ente nel rispetto delle norme che impongono la cura e la vigilanza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

La verifica si traduce in un'attività cosiddetta di **risk assessment**, a seguito della quale gli amministratori potranno deliberare l'adozione del **modello organizzativo**, ove i rischi rilevati risultino tali da renderlo necessario, ovvero **limitarsi a monitorare periodicamente i rischi**, nel caso in cui gli stessi siano risultati accettabili.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (ART. 6)

Come?

1. Individuare le aree di rischio, vale a dire quegli ambiti in cui è maggiormente possibile la commissione di reati presupposti (mappatura dei rischi)
2. Elaborare un modello organizzativo in cui vengano definiti i confini dell'azione di ognuno e i sistemi di vigilanza e controllo, strutturato sulla base dell'analisi della singola realtà presso la quale troverà attuazione, soprattutto in considerazione del fatto che il settore d'attività e le dimensioni dell'ente
3. Individuare un organo di vigilanza
4. Attivare forme e procedure di controllo periodiche

CRITERI OGGETTIVI PER DEFINIRE IL GRADO DI “SENSIBILITÀ” AI RISCHI DERIVANTI DAL DECRETO 231

- **Tipo di attività svolta** (p.e. attività convenzionate col SSN espongono a reati di malversazione, truffa, corruzione...)
- **Complessità organizzativa:** al crescere della “consistenza occupazionale” dell’ente, dei livelli gerarchici, del numero degli associati e delle sedi operative, della complessità dei processi da governare, aumenta la possibilità dell’esistenza di falle all’interno del sistema di prevenzione in vigore e diventa più difficile garantire la trasparenza, la separazione delle funzioni e delle responsabilità, nonché la tracciabilità delle operazioni

CRITERI OGGETTIVI PER DEFINIRE IL GRADO DI “SENSIBILITÀ” AI RISCHI DERIVANTI DAL DECRETO 231

- **Consistenza patrimoniale e flussi economico-finanziari:** soggetti che gestiscono ingenti patrimoni, siano essi immobili o valori mobiliari (es. organizzazioni di raccolta fondi) e sono caratterizzati da elevati volumi di affari corrono certamente rischi maggiori rispetto ad operatori che gestiscono attività di dimensioni più ridotte.
- **Ingenti movimentazioni di denaro contante:** operatori che beneficiano di donazioni o raccolgono risorse da parte dei sostenitori in maniera non tracciabile potrebbero, infatti, dare vita a reati di riciclaggio o creare “fondi neri” da destinare ad attività illecite.

CRITERI OGGETTIVI PER DEFINIRE IL GRADO DI “SENSIBILITÀ” AI RISCHI DERIVANTI DAL DECRETO 231

- **Natura giuridica e rapporti con la P.A.:** molti dei soggetti appartenenti al terzo settore (tra cui le LILT) interagiscono con la Pubblica Amministrazione per una serie di ragioni, tra cui all’ottenimento dell’accreditamento nell’ambito socio-sanitario (convenzioni con ASL, ecc.). Appare evidente come soggetti che basano la propria attività sul rilascio di specifiche autorizzazioni o licenze piuttosto che sull’ottenimento di contributi a fondo perduto siano certamente molto esposti al rischio di commissione di reati contemplati dagli articoli 24 e 25 del Decreto 231 (es. **truffa** per il conseguimento di erogazioni pubbliche, **corruzione**, ecc.). Tali rischi sono ancor più elevati per enti che godono di particolari benefici (di tipo fiscale e non solo) derivanti da requisiti certificati da parte di organismi pubblici (si pensi alla verifica sulla qualità di Onlus o al controllo sulla mutualità prevalente per le cooperative).

CRITERI OGGETTIVI PER DEFINIRE IL GRADO DI “SENSIBILITÀ” AI RISCHI DERIVANTI DAL DECRETO 231

- **Tipologia di controlli a cui il soggetto è sottoposto:** per la valutazione dei rischi connessi alla commissione di alcuni dei reati-presupposto, la mancanza di obblighi stringenti in relazione al controllo e alla rendicontazione contabile o al rispetto dei vincoli gestionali e di scopo, è ovviamente un fattore che incrementa la probabilità che un illecito possa effettivamente verificarsi

ESEMPIO DI TABELLA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI SU PROCESSO

Processo	LIVELLO DI RISCHIO			
	Alto	Medio alto	Medio basso	Basso / Nullo
Gestione dei finanziamenti, attività e progetti con la PA (ciclo attivo e finanziamenti)	Alto	Medio alto	Medio basso	Basso / Nullo
DPS privacy e gestione security informatica			Medio basso	
Gestione dell'attività di ricerca, selezione e assunzione di dipendenti			Medio basso	
Gestione ciclo acquisti			Medio basso	
Gestione della Salute e sicurezza sul luogo di lavoro			Medio basso	
Gestione e controllo dei rimborsi spese viaggio e rappresentanza				Basso / Nullo
Gestione consulenze		Medio alto		
Gestione omaggi				Basso / Nullo
Gestione verifiche ispettive			Medio basso	
Gestione sponsorizzazioni				Basso / Nullo
Gestione liberalità				Basso / Nullo

ESEMPIO DI TABELLA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI SU RUOLO

Ruolo	LIVELLO di RISCHIO			
	Alto	Medio-alto	Medio-basso	Basso
Direttore	Alto	Medio-alto	Medio-basso	Basso
Responsabile Area Servizi Formativi		Medio-alto		
Responsabile Servizi Area Svantaggio		Medio-alto		
Responsabile Servizi Orientamento e Lavoro		Medio-alto		
Responsabile Servizi Amministrativi		Medio-alto		
Ufficio rendicontazione			Medio-basso	
Ufficio tesoreria				Basso
Ufficio personale			Medio-basso	
Altre funzioni di staff				

ESEMPIO DI TABELLA RISCHI COMPLETA

Area / attività	Reati e modalità di commissione	Chi	Frequenza	Procedura / linea guida esistente	Controlli strutturati e continuativi	Raccomandazioni / aree di miglioramento	Rischio
Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni/ concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette), gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.	Corruzione/ Concessione/ truffa ai danni della PA	Pubblici Ufficiali e Pubblico Servizio	Continua	Procedure interne per il sistema qualità per l'area formazione \ area lavoro. Si utilizzano le regole e le linee guida che accompagnano i singoli dispositivi di finanziamento, ove esistenti	1. Controllo del CDA 2. controllo amministrativo	1. Codice di Comportamento 2. Modello Organizzativo "231" e relative procedure 3. Attività di monitoraggio da parte dell'OdV 4. Procedure Sistema Qualità monitoraggio sistema Dote	Probabilità tendenzialmente alta Impatto tendenzialmente alto
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali e per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni.	Corruzione/ Concessione/ truffa ai danni della PA	Pubblici Ufficiali e Pubblico Servizio	Discontinua	Nessuna interna. Si utilizzano le regole e le linee guida emanate dai soggetti pubblici	1. Controllo del CDA	1. Codice di Comportamento 2. Modello Organizzativo "231" e relative procedure 3. Attività di monitoraggio da parte dell'OdV 4. Formalizzazione procedura ad hoc per visite ispettive esterne	Probabilità bassa Impatto basso
Gestione della Salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gestione della salute e sicurezza in stage dello stagista	Lesione grave e gravissima decesso	Legale Rappresentante	Continua	DVR - Piano di emergenza sicurezza	RSPP Medico Competente	1. Codice di Comportamento 2. Modello Organizzativo 3. Attività di monitoraggio salute e sicurezza interne 4. Formalizzazione procedura ad hoc per visite ispettive esterne 5. Procedure Sistema di Gestione della salute e Sicurezza.	Probabilità bassa Impatto basso

LE SANZIONI PREVISTE

